

Auto aziendali ad uso promiscuo

L'assegnazione di auto aziendali ad uso promiscuo ai lavoratori subordinati è uno dei fringe benefits più diffusi.

La legge di Bilancio 2020 all'art. 1 comma 632, è intervenuta in materia provvedendo ad inasprire il regime fiscale di tassazione di un particolare e molto diffuso fringe benefit: l'auto aziendale concessa al lavoratore subordinato ad uso promiscuo, ovvero rese disponibili sia per lo svolgimento dell'attività produttiva che per il soddisfacimento di esigenze di vita privata e familiare dello stesso.

Determinazione imponibile convenzionale

Per procedere correttamente alla tassazione del fringe benefit auto aziendale ad uso promiscuo è necessario determinare il valore convenzionale auto.

Si tratta di una voce retributiva che non ha nessun effetto sul netto a pagare determinato nel LUL ma viene inserita, in modo figurativo, per aumentare l'imponibile contributivo e fiscale. Su tale importo, infatti, dipendente ed azienda pagano i contributi e le ritenute IRPEF per i mesi di effettivo uso promiscuo del veicolo.

Il procedimento di calcolo deve essere effettuato come segue:

1. ricavare dalle tabelle ACI il costo chilometrico riferito al tipo di autovettura;
2. moltiplicarlo per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri;
3. determinare la quota identificabile come fringe benefit applicando l'aliquota prevista per legge;
4. calcolare l'importo imponibile mensile, dividendo l'importo del fringe per 12.

Novità in vigore da luglio 2020

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto 4 soglie di emissioni di anidride carbonica:

- fino a 60 g/km: fringe benefit imponibile al 25%;
- da 61 a 160 g/km: fringe benefit imponibile al 30%;
- da 161 a 190 g/km: fringe benefit imponibile al 40%, aumentato al 50%, a partire dal 2021;
- oltre 190 g/km: fringe benefit imponibile al 50%, aumentato al 60%, a partire dal 2021;

N.B. La nuova disciplina è applicabile unicamente alle auto immatricolate a partire dal 1° gennaio 2020 per contratti di fringe benefit siglati a partire dal 1° luglio 2020.

Disciplina dei contratti stipulati entro giugno 2020

Il regime fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che rimane in vigore per i contratti di assegnazione del fringe benefit sottoscritti entro il 30 giugno 2020, prevede la tassazione, in capo a questi ultimi, di un compenso in natura che, attualmente, è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'AcI.

Deducibilità del costo per il datore di lavoro

Nessuna variazione ha invece interessato le percentuali di «deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali da parte dei datori di lavoro.